

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 54-2491

Articolo 9, comma 4, della DGR n. 5 – 24302 del 02.03.1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 39-7612 del 28 settembre 2018 “Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini”. Modifica in merito alle competenze delegate al Consiglio esecutivo.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. all'articolo 14 comma 10 prevede che: "negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali";

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 “ Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” all'articolo 11 comma 2 prevede che “il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione;

il comma 7 dell'articolo 28 della l.r 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che la D.G.R. n. 5-24032 del 2 marzo 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 39-7612 del 28 settembre 2018 di approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini:

all'articolo 4, comma 1, recita: “*sono organi degli ATC e CA, il Presidente, il Comitato di gestione, il Consiglio esecutivo, se nominato*”;

all'articolo 9, comma 4, prevede che “*il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'articolo 7, comma 8, all'ordinaria amministrazione dell' (A.T.C. o C.A)*”, *fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione*”;

all'articolo 7, comma 8, sancisce che in sede di convocazione ordinaria il Comitato di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza.

Richiamato, inoltre, che il Consiglio esecutivo, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto tipo, è il terzo organo eventuale degli ATC e CA ed, ai sensi dell'articolo 9, è il secondo collegiale, nominato dal Comitato di gestione nel suo seno e nel pieno rispetto della rappresentanza di tutte le componenti previste nel Comitato di gestione.

Preso atto che, come da documentazione agli atti, alcuni Enti e Associazioni hanno richiesto al Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca una corretta interpretazione in merito all'ordinaria amministrazione dei compiti che possono essere delegati al citato Consiglio esecutivo.

Dato atto che il Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca per una corretta interpretazione ha, a tal fine, acquisito il parere in data 10 novembre

2020 del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica, in ordine alle competenze delegate al Consiglio esecutivo degli ATC e CA.

Dato atto che risulta necessario precisare meglio le competenze che possono essere delegate al Consiglio esecutivo qualora nominato dal Comitato di gestione degli ATC e CA per consentire una più efficiente e razionale gestione degli interventi così migliorando l'efficienza degli stessi.

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di sostituire l'attuale comma 4 dell'articolo 9, dell'allegato alla D.G.R. del 2 marzo 1998 n. 5-24032, come da ultimo modificata dalla DGR n. 39-7612 del 28 settembre 2018:

“il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'articolo 7, comma 8, all'ordinaria amministrazione dell'“(A.T.C. o C.A)”, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione”;

con il seguente:

4. “Il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'art. 7 comma 8 allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 8, ad esclusione dell'approvazione dei bilanci, delle modifiche allo statuto e dell'approvazione e modifica dei regolamenti per il prelievo venatorio, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione. Il verbale del Consiglio esecutivo deve essere trasmesso ai componenti del Comitato di gestione entro cinque giorni dalla data di adozione degli atti oggetto della delega”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di sostituire il comma 4 dell'articolo 9, dell'allegato alla DGR del 2 marzo 1998 n. 5-24032, come da ultimo modificata dalla DGR n. 39-7612 del 28 settembre 2018:

“il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'articolo 7, comma 8, all'ordinaria amministrazione dell'“(A.T.C. o C.A)”, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione”;

con il seguente:

4. “Il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'art. 7 comma 8 allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 8, ad esclusione dell'approvazione dei bilanci, delle modifiche allo statuto e dell'approvazione e modifica dei regolamenti per il prelievo venatorio, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione. Il verbale del Consiglio esecutivo deve essere trasmesso ai componenti del Comitato di gestione entro cinque giorni dalla data di adozione degli atti oggetto della delega”;

- di stabilire che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, sono tenuti ad accogliere tale modifica apportandola ai propri statuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)